

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 19,30, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocato nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria. Risultano all'appello nominale presenti :-

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
<i>Sindaco</i>	TINTO ANTONIO	P	<i>Consigliere</i>	PAPA FRANCESCO	A
<i>Consigliere</i>	NARDACCIO FRANCESCO	A	<i>Consigliere</i>	MARSILIO ANTONIO	A
<i>Consigliere</i>	SERRA GENNARO	P	<i>Consigliere</i>	DELL'AVERSANA FRANCESCO	A
<i>Consigliere</i>	IOVINELLI AMEDEO	P	<i>Consigliere</i>	D'ERRICO ANTONIO	A
<i>Presidente</i>	MORELLI FRANCESCO	P			
<i>Consigliere</i>	DELL'AVERSANA EDUARDO	P			
<i>Consigliere</i>	AULETTA RAFFAELE	P			
<i>Consigliere</i>	DI SANTILLO SALVATORE	P			
<i>Consigliere</i>	PASCALE FRANCESCO	P			

Totale presenti : 8 totale assenti :5

Presiede la seduta : dott. Francesco Morelli nella sua qualità di Presidente ;
Redige il verbale il Segretario Comunale : dott. Marco Verdicchio ;
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente argomento:

n. 5 del 28 aprile 2016

Oggetto

APPROVAZIONE MODIFICHE al REGOLAMENTO TASI



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA di CASERTA)

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la allegata proposta di deliberazione avente pari oggetto, avanzata dal Responsabile del Settore Demografico-Tributi ed il relativo allegato;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere;

CONSIDERATO che:

- la III Commissione Consiliare, debitamente convocata per esprimersi, lo scorso 20 aprile, sull'allegata proposta, è andata deserta e che, pertanto, ai sensi dell'art.10, comma 2 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si prescinde dall'obbligo di sentire il parere della stessa;
- il revisore dei conti, cui la allegata proposta è stata trasmessa il 18.3.2016, per l'acquisizione del parere di cui all'art.239 del D.Lgs 267/2000, non si è espresso nei termini di cui all'art.32, comma 1 del regolamento di contabilità e che, pertanto, lo stesso si intende reso favorevolmente

UDITO il Sindaco illustrare la proposta e fare presente che la stessa è indifferibile ed urgente essendo il 30 aprile il termine ultimo per far sì che le modifiche dei regolamenti sui tributi abbiano effetto per l'esercizio in corso. Le modifiche approvate recepiscono le novità di legge e in particolare la sopravvenuta non assoggettabilità al tributo delle abitazioni principali non di lusso.

PRESO ATTO dell'ingresso in Aula, alle 19,39 del Consigliere D'Errico che porta a 10 il numero dei consiglieri presenti

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nella allegata proposta e negli allegati alla stessa compresi i motivi di urgenza esposti dal Sindaco;

CON 7 voti favorevoli espressi nelle forme di legge e l'astensione dei Consiglieri Auletta, Dell'Aversana Francesco e D'Errico (come evincibile dalla lettura del verbale relativo alla presente deliberazione e di quello relativo alla deliberazione n. 4, rispetto all'appello iniziale il numero dei presenti è aumentato di due unità a seguito dell'ingresso in Aula dei Consiglieri Dell'Aversana Francesco e D'Errico)

DELIBERA:

di APPROVARE la allegata proposta di deliberazione "approvazione modifiche al regolamento TASI" avanzata dal Responsabile del Settore Demografico-Tributi ed il relativo allegato.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

II CONSIGLIO COMUNALE

CON 7 voti favorevoli espressi nelle forme di legge e l'astensione dei Consiglieri Auletta, Dell'Aversana Francesco e D'Errico

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE al REGOLAMENTO TASI.

IL RESPONSABILE del SETTORE DEMOGRAFICO-TRIBUTI

PREMESSO che:

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 4.9.2014 è stato approvato il Regolamento TASI;

RILEVATO che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) - commi da 10 a 28, 53 e 54 - sono state apportate importanti variazioni alla IUC, in particolare per quanto concerne l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale - ad esclusione delle abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9) - e sugli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO che a seguito delle evoluzioni normative in materia di tributi comunali e di TASI in particolare, è necessario modificare l'attuale regolamento TASI;

VISTE le proposte le modifiche e/o le integrazioni apportate al vigente Regolamento TASI, evidenziate nel testo allegato le prime con il barrato e le seconde con il carattere **grassetto**, che tengono conto delle previsioni normative previste dalle vigenti leggi in materia;

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti (...)"*;
- l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (**TUEL**) e smi: *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;
- l'articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall'organo consiliare;

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE:

di APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

di APPROVARE l'allegato Regolamento della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), tenuto conto delle modifiche e integrazioni apportate, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.


Succivo, 10 marzo 2016

dott. Marco Verdicchio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Per quanto concerne la regolarità tecnica della presente proposta, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Demografico-Tributi esprime parere favorevole.

dott. Marco Verdicchio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità contabile della presente proposta, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere favorevole.



dott. Salvatore D'Angelo



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

REGOLAMENTO per la DISCIPLINA del TRIBUTO per i SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

**approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 4.9.2014 e
modificato con deliberazione n. ___ del ___/___/2016**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. ~~Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9~~ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. ~~Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.~~
2. ~~Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.~~
3. ~~L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. Per quanto riguarda~~

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

9. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

10. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. ~~11~~ 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.

Art. ~~12~~ 11-- Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.

2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. ~~13~~ 12– Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. ~~14~~ 13 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art.53 del D.lgs 446 del 1997.


2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. ~~15~~ 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. ~~Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.~~ **Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.**

Art. ~~16~~ 15 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Morelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco Verdicechio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ATTESTA

che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267



dott. Salvatore D'Angelo

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

✱ dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000

Succivo, 13.V.16



Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdicechio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.

Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
- () consigliere Comunale
- () altro

Succivo :

